

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. S.PRE.S.A.L.**
FOGLIO INFORMATIVO PER L'UTENZA
RICHIESTA DI DEROGA/VOLTURA PER LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'art. 65 comma 1, pone il divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

In deroga al suddetto divieto, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (art. 65 comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (art. 65 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Sono considerati locali semisotterranei quelli per i quali la quota di interrimento rispetto al piano di campagna, misurata su tutte le mura perimetrali, è maggiore del 50% e minore del 100% (percentuale quest'ultima sulla base della quale vengono classificati i locali sotterranei).

Si riporta di seguito una lista non esaustiva delle attività non derogabili ai sensi dell'art. 65 D.Lgs 81/08, salvo che non venga dimostrato che, attraverso particolari accorgimenti tecnici (ad esempio lavorazioni a ciclo chiuso), non si liberino nei locali sostanze dannose:

galvanica, verniciatura, saldatura fusione di metalli, uso di minerali a spruzzo, uso di solventi e collanti non ad acqua, carica di accumulatori, lavorazioni di materie plastiche a caldo, officine con prova motori, falegnamerie, tinto-lavanderie, sviluppo e stampa, tipografia.

Si rammenta, altresì, l'obbligo di applicazione della normativa in materia di protezione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020 - radon) nel caso di attività lavorative svolte in luoghi sotterranei. Ai fini dell'applicazione di tale normativa, indipendentemente dalle definizioni di sotterraneo che sono contenute nei regolamenti edilizi comunali, è stato adottato per i locali o ambienti sotterranei, la seguente definizione ("Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei" - Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 6 febbraio 2003): "locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno. Tale definizione include fra i locali sotterranei nei quali effettuare le misure anche tutti quelli che hanno una apertura verso l'esterno (per esempio i locali pubblici che hanno di norma un ingresso sulla strada) ed i locali che sono circondati da una intercapedine aerata." In questi luoghi, il datore di lavoro deve procedere alla misura delle concentrazioni di attività di radon medie in un anno entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività.

Per locali semisotterranei adibiti a cucine od a lavorazioni con apparecchi termici alimentati a gas, la deroga sarà rilasciata a condizione che il livello di interrimento non superi i $\frac{3}{4}$, fatte salve le competenze di altri Enti (VVF). Per le casistiche che non rispondono alle condizioni espresse nel precedente capoverso, il rilascio della deroga sarà condizionato all'utilizzo di apparecchiature elettriche.

Locali non soggetti a deroga locali sotterranei o semisotterranei:

- locali dove viene svolta l'attività di deposito, a condizione che non ci sia permanenza di lavoratori o che l'attività svolta dall'impresa non sia unicamente quella di deposito;
- servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
- locali in cui l'attività, per esigenze tecniche, deve essere svolta in locali chiusi sotterranei o semisotterranei come ad esempio fungaie, caveau delle banche, etc., (art. 65 comma 2 D.Lgs 81/08).

RICHIESTA DI DEROGA/VOLTURA PER LOCALI DI ALTEZZA INFERIORE A m 3

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'art. 63 comma 1, prevede che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del decreto.

Tra i requisiti che devono possedere i locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, è riportato anche quello dell'altezza netta non inferiore a m.3 (allegato IV punto 1.2.1.1. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente (allegato IV punto 1.2.4. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), comunque nel rispetto dell'altezza netta non inferiore a m.2,70 per ciascun locale.

L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati (allegato IV punto 1.2.4. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Locali non soggetti a deroga per altezza inferiore a 3 metri (salvo disposizioni specifiche):

- uffici;
- attività classificate commerciali dal sistema di codifica ATECO;
- servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
- locali adibiti a deposito, ove non vi sia permanenza di lavoratori;

Per gli uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, per quelli delle aziende commerciali e per gli altri locali di cui sopra, i limiti minimi di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente (allegato IV punto 1.2.5. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ovvero m.2,70 per gli uffici, m.2,40 per servizi igienici, spogliatoi, depositi-ripostiglio e corridoi, e m.3 per i locali destinati ad attività commerciali o utilizzati da lavoratori con obbligo della sorveglianza sanitaria.

In presenza di locali condonati con concessione in sanatoria e certificato di agibilità si terrà conto di tali documenti.

Si precisa che tali deroghe vengono rilasciate dalla U.O.C. S.Pre.S.A.L. dell'ASL territorialmente competente per il luogo di lavoro soggetto a deroga, ove sia **impiegato almeno un lavoratore o equiparato**.

Definizione di lavoratore art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/08: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni

L'atto autorizzativo rimane valido fino a quando le strutture, le attività, gli impianti ed il ciclo produttivo restano immutati e a condizione che venga rispettata la regolarità urbanistica.

In caso di modifiche deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

In caso di cambio di ragione sociale o di intestatario (esclusi i titolari pro tempore) dell'atto autorizzativo o di affitto di azienda è necessario effettuare la **voltura dell'autorizzazione al nuovo Datore di Lavoro**. Le volture di deroghe, vengono rilasciate a condizione di dichiarare che non siano state apportate modifiche alle strutture e/o alle attività e/o agli impianti e/o al ciclo produttivo.

N.B.: tale dichiarazione deve essere firmata su apposito modello sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 che, in caso di false attestazioni, comporta le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. Tali dichiarazioni sono sottoposte a verifica a campione.

U.O. Complessa S.PRE.S.A.L. ASL Roma 1	Mun. 1 - 13 Sede: Via Forno, 12 - 2°/3° piano Tel. 06 68353045 - 3048-49	Mun. 2 e 3 Sede: Via Boncompagni, 101 Tel. 06 77305286
PEC: protocollo@pec.aslroma1.it	UOS Mun.14 e 15 Sede: Via Forno, 12 - 2° piano Tel. 06 683530417	

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA:

- ALL'ART. 63 c. 1 (rif.to allegato IV punto 1.2.4) D.Lgs.81/08 e s.m.i. PER LOCALI DI ALTEZZA INFERIORE A TRE METRI**
 - ALL'ART. 65 DEL D Lgs. 81/08 e s.m.i. PER LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI**
 - ALL'ART. 63 c. 5 D.Lgs.81/08 e s.m.i.**
1. Domanda dell'interessato in bollo da € 16,00 secondo fac-simile (Modulo 1) intestata a: ASL Roma 1 UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro da inviare a B.go S. Spirito, 3 - 00193 ROMA;
 2. Copia di un documento di identità in corso di validità;
 3. Attestazione di versamento in originale di € 129,12 (centoventinove/12) da allegare a titolo di acconto, alla presentazione della domanda (l'importo a saldo, da definire a conclusione dell'iter autorizzativo secondo il Tariffario Regionale vigente, dovrà essere versato prima del ritiro dell'atto autorizzativo) sulla base delle prestazioni effettuate: intestatario ASL Roma 1 - Servizio Tesoreria – causale: SPreSAL Rilascio deroga IBAN IT32P083270339800000001060 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL;
 4. Scheda tecnica, compilata in ogni sua parte con data della compilazione e firma del Rappresentante Legale (Modulo 2);
 5. Numero due piantine planimetriche con sezioni, in scala 1:50 o 1:100, datate, timbrate e firmate in originale da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo Professionale e dal Responsabile Legale dell'attività (vedi specifiche in Allegato 1);
 6. Relazione tecnica datata, timbrata e firmata da professionista abilitato, indicante le caratteristiche dell'impianto di trattamento dell'aria e delle caratteristiche illuminotecniche dei locali da autorizzare (vedi specifiche in Allegato 1);
 7. Dimostrazione di utenza di acqua potabile (bolletta o contratto ACEA). Qualora per l'approvvigionamento idrico si utilizzi un sistema alternativo alla fornitura ACEA, questo deve essere specificato e deve essere esibito il documento autorizzativo;
 8. Copia dichiarazione di conformità di tutti gli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, in particolare elettrico, aeraulico, a gas e copia dell'ultima verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra;
 9. Omologazione per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e copia della verifica periodica, ove previsti;
 10. Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della ricevuta rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.F. di Roma e/o Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011 con copia della planimetria vistata dai VV.F. Copia valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 10/03/1998 per le attività non ricomprese nell'allegato I del D.P.R. 151/2011;
 11. Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato per locali di pubblico spettacolo con capienza complessiva inferiore alle 200 persone
 12. Elenco delle attrezzature con descrizione del ciclo produttivo dettagliando l'eventuale presenza di lavorazioni con emissioni nocive, firmata dal Datore di Lavoro;
 13. Valutazione del rischio chimico, se presente;
 14. Valutazione del rischio radon (Modulo 3);

NB. Si raccomanda la uniformità delle notizie da riportare nella domanda, nelle planimetrie, nella scheda tecnica e nella relativa documentazione.

Eventuale ulteriore documentazione ad integrazione potrebbe essere richiesta successivamente alle verifiche dei locali e della documentazione prodotta.

U.O. Complessa S.PRE.S.A.L. ASL Roma 1	Mun. 1 - 13 Sede: Via Fornovo, 12 - 2°/3° piano Tel. 06 68353045 - 3048-49	Mun. 2 e 3 Sede: Via Boncompagni, 101 Tel. 06 77305286
PEC: protocollo@pec.aslroma1.it	UOS Mun.14 e 15 Sede: Via Fornovo, 12 - 2° piano Tel. 06 683530417	

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER OTTENERE LA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA:

- ALL'ART. 63 c. 1 (rif.to allegato IV punto 1.2.4) D.Lgs.81/08 e s.m.i. PER LOCALI DI ALTEZZA INFERIORE A TRE METRI**
 - ALL'ART. 65 DEL D Lgs. 81/08 e s.m.i. PER LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI**
1. Domanda dell'interessato in bollo da € 16,00 secondo fac-simile (Modulo 1) intestata a: ASL Roma I UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro da inviare a B.go S. Spirito, 3 - 00193 ROMA;
 2. Copia di un documento di identità in corso di validità;
 3. Attestazione di versamento in originale di € 41,32 (quarantuno/32) da allegare alla presentazione della domanda: intestatario ASL Roma I - Servizio Tesoreria - causale: SPreSAL Rilascio voltura deroga IBAN IT32P083270339800000001060 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL;
 4. Atto Autorizzativo in originale;
 5. Planimetria Autorizzata in originale;
 6. Copia contratto di vendita o gestione dell'attività tra l'intestatario dell'autorizzazione ed il subentrante;
 7. Copia dell'ultima verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra;
 8. Copia della voltura richiesta ai VV.F per le attività soggette;
 9. Valutazione del rischio radon (Modulo 3);

Eventuale ulteriore documentazione ad integrazione potrebbe essere richiesta successivamente alle verifiche dei locali e della documentazione prodotta.

N.B.: Le attestazioni prodotte a firma del Datore di Lavoro che richiede la voltura dell'autorizzazione in deroga rilasciata precedentemente che "non sono state apportate modifiche alle strutture e/o alle attività e/o agli impianti e/o al ciclo produttivo rispetto alla precedente autorizzazione", devono essere firmate a pena di nullità in riferimento all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, "consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste all'art. 76 dello stesso D.P.R." e delle conseguenze previste nell'art. 75.

RILASCIO COPIE CONFORMI

Eventuali richieste di Copia Conforme degli atti autorizzativi e/o delle planimetrie potranno essere richiesti utilizzando il Modello I con allegate denuncia di smarrimento da parte del titolare del titolo o soggetto che ne dimostri la titolarità (es. società subentrante con contratto di vendita o di affitto di azienda) e/o dichiarazione del proprietario dell'immobile di cessata locazione al titolare del titolo con subentro di nuova società per successiva richiesta di voltura